



Consiglio Regionale  
della Puglia

1.

**RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE**

"Integrazioni e modifiche alla l.r. n. 18 del 23.08.1993".



RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE

"Integrazioni e modifiche alla l.r. n. 18 del 23.08.1993".

Il Consiglio regionale ha riapprovato  
la seguente legge:

ART. 1

1. La programmazione delle attività di formazione professionale di cui all'art. 6 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 è estesa anche a quelle autonomamente finanziate da promotori pubblici e privati e previste dall'art. 20 della stessa legge regionale.

ART. 2

1. L'Assessore alla formazione professionale nomina la commissione d'esame prevista dall'art. 6, comma IV, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, determinando la sede delle operazioni di esame, la data e la durata delle sedute.

2. Tale commissione è formata dai componenti indicati nell'art. 6, comma IV, della legge 4 gennaio 1990, n. 1 ed è presieduta da un funzionario regionale con qualifica funzionale non inferiore alla VI.

3. Gli oneri per il funzionamento delle commissioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono previsti nei piani annuali di formazione professionale.



ART. 3

1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 18 è sostituito dal seguente:

"Il piano di formazione professionale approvato con la deliberazione consiliare 19 luglio 1993, n. 253, comprende tutte le attività formative relative al periodo dal luglio 1993 al giugno 1994. Le attività formative destinate ad utenze particolari (tossicodipendenti, soggetti portatori di handicaps, ristretti in istituti di pena, minori interessati da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) possono proseguire fino al 31 dicembre 1994".

ART. 4

1. Al secondo comma dell'art. 2 della l.r. n. 23.08.93, n.18, dopo le parole "enti gestori convenzionati e delegati", è aggiunta la frase "nonchè della gestione diretta regionale".

2. Al primo comma dell'art. 4 della l.r. n. 23.08.93, n.18, la frase "tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno successivo" è sostituita con la frase "tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno".

3. Il terzo comma dell'art. 3 della l.r. n. 23.08.93, n.18, è soppresso.

ART. 5

1. Il comma 1 dell'art. 27 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54, sono interpretati nel senso che la mobilità del personale, quale operazione funzionale allo svolgimento delle attività formative, è disposta tra gli enti convenzionati di cui al 5° comma dell'art. 5 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54 e tra questi ultimi e gli enti delegati.



ART. 6

1. Alla copertura degli oneri finanziari rivenienti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti previsti ai capitoli del bilancio regionale dell'anno 1994 e seguenti, relativi alla formazione professionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Cosimo Convertino)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (prof. Domenico Albano)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (dott. Giovanni Sabato-dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Renato Guaccero)



Consiglio Regionale  
della Puglia

54

E' estratto del verbale della seduta del 23.06.1994 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Cosimo Convertino)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (prof. Domenico Albano)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (dott. Giovanni Sabato-dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Renato Guaccero)